

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Angelo Canale Presidente relatore

dott.ssa Chiara Bersani Consigliere

dott. Giancarlo Astegiano Consigliere

dott. Marco Smirolto Consigliere

dott.ssa Patrizia Ferrari Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero 53294 del registro di segreteria, depositato il 16 marzo 2018, proposto dal procuratore regionale presso la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Liguria

APPELLANTE

contro

MORELLI Cristina, MRLCST67R70A940G, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Masetti ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Genova, Via XXV Aprile n. 11A/3,

VASCONI Carlo, VSCCRL52B25I480G, rappresentato e difeso dall' avvocato Alberto Marconi, domiciliato digitalmente presso l'indirizzo di questi, pec: alberto.marconi@ordineavvgenova.it (fax 010-586948)

APPELLATI

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza n. 309/2017 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, depositata il 22.12.20017,

Visti : l'atto di appello, la memoria dell'appellato Carlo Vasconi;

tutti gli atti di causa.

Uditi alla pubblica udienza del 18 settembre 2019, tenuta con l'assistenza della segretaria signora Lucia Bianco : il Relatore, che ha illustrato la causa; il Procuratore generale, in persona del V.P.G. dott. Antongiulio Martina; l'avv. Silvia Villani per delega dell'avvocato Marconi per l'appellato Vasconi. Non costituitasi l'appellata Cristina Morelli.

### Svolgimento del processo

1. Con sentenza n.309/2017 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria dichiarava la prescrizione dell'azione risarcitoria promossa dalla locale Procura regionale nei confronti degli attuali appellati con atto di citazione del gennaio 2017. La Procura aveva loro contestato, nelle rispettive qualità di Capo Gruppo nel Consiglio regionale e di Consigliere regionale, di aver illecitamente impiegato somme di pertinenza pubblica assegnate, per le spese di funzionamento, al Gruppo consiliare di appartenenza. Le censure si fondavano sulla non inerenza delle spese nel concreto effettuate dai due consiglieri regionali rispetto allo scopo pubblico per le quali le relative somme erano state assegnate al Gruppo consiliare.

2. La Sezione, dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da entrambi i convenuti, si soffermava sull'eccezione di prescrizione, rilevandone la fondatezza, posto che il primo atto interruttivo della prescrizione era stato notificato alla Morelli il 20 novembre 2015 e al Vasconi il 13 novembre 2015, allorché era già decorso il termine di prescrizione, decorrente dalla presentazione – avvenuta il 2 luglio 2010 - all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del rendiconto delle spese del Gruppo per gli anni 2008, 2009 , sino al maggio 2010.

Respinte in tema di prescrizione le contrarie argomentazioni del P.M., il primo giudice puntualizzava ulteriormente e ampiamente, con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, che riguarda le spese afferenti all'anno 2010, la questione dei termini di decorrenza della prescrizione.

Secondo il primo Giudice, la fattispecie deve (doveva) ritenersi perfezionata con la presentazione all'Ufficio di presidenza del consiglio, ai sensi dell'art. 4bis della L.38/1990, del relativo rendiconto e la conseguente "presa d'atto"; presentazione, come si è precisato sopra, avvenuta il 2 luglio 2010.

E' in quel momento, infatti, che le spese effettuate con i contributi ricevuti dal Gruppo "a rate trimestrali anticipate", risultano poste a carico del bilancio pubblico, generando nell'ipotesi di illegittimo e non correttamente documentato utilizzo degli stessi, il danno oggetto della domanda risarcitoria formulata dalla Procura.

In sostanza, secondo il Giudice di prime cure, la presentazione del rendiconto integra la fattispecie dannosa, coincide con l'emersione dell'eventuale illecito amministrativo-contabile e – fatte salve le ipotesi di occultamento doloso del danno – rappresenta il momento della “conoscibilità obiettiva” dei fatti dannosi, con conseguente decorrenza del termine prescrizione dell'azione risarcitoria erariale.

Aggiunge il Giudice che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione va individuato non nel momento della “conoscenza effettiva” del danno erariale, ma in quello della “conoscibilità oggettiva” dei fatti dannosi: non da parte del Procuratore regionale titolare del potere d'azione, ma dell'Amministrazione danneggiata, posta nelle condizioni di accertare con l'ordinaria diligenza eventuali abusi.

Una tale soluzione, prosegue il Giudice, è conforme al principio generale ex art. 2935 c.c., che fissa l'esordio della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, per assenza di ostacoli giuridici (come l'occultamento doloso) al suo esercizio, essendo a tale fine ininfluenti gli ostacoli di fatto (come l'ignoranza del titolare in ordine alla stessa sussistenza del diritto).

In conclusione, sulla base delle argomentazioni riferite in estrema sintesi, la Sezione territoriale dichiarava la prescrizione dell'azione, compensando le spese.

**4.** La sentenza era appellata dal Procuratore regionale, con atto del 27 febbraio 2018.

L'appellante, dopo una sintetica ricostruzione dei fatti di causa, ha affrontato naturalmente il tema della prescrizione. Lo ha fatto richiamando lo stesso contenuto della L.R. 38/1990 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari: in particolare l'art. 4 e 4bis, commi 1, 1bis, 2,3,4,5 e 6).

Il nodo della questione, sul quale si registrano le differenti opposte tesi del primo Giudice e dell'appellante, è la corretta indicazione del “dies a quo”, cioè del termine iniziale dal quale far decorrere la prescrizione.

Si è visto come per il Primo Giudice il termine iniziale della prescrizione debba coincidere con la presa d'atto del deposito del rendiconto. Tale momento, argomenta il Giudice, integrerebbe il momento della “conoscibilità obiettiva” dei fatti dannosi da parte dell'Amministrazione.

L'appellante, invece, dopo aver rilevato che le norme regionali prescrivevano la “presa d'atto” successivamente alla verifica (“previa”) della Commissione di cui al comma 4 dell'art.4bis L.R. 38/1990, da allegare alla rendicontazione prevista dall'art. 5 della Legge n.853/1973, osserva che nella fattispecie in esame la “presa d'atto” da parte dell'Ufficio di presidenza – diversamente da quanto prescritto dalla legge regionale – è intervenuta non dopo la verifica della Commissione, come la legge regionale prescriveva, ma prima.

Di tal che, secondo l'appellante, la “conoscibilità obiettiva” si deve ricollegare a tale verifica (14 dicembre 2011) e non alla “presa d'atto” (del 2 luglio 2010).

In sostanza, secondo l'appellante, "proprio grazie alla previa verifica" della Commissione la successiva fase procedimentale della mera "presa d'atto" da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si atteggiava quale semplice attestazione della conclusione della procedura di rendicontazione dei gruppi consiliari e di attestazione (con semplice firma e indicazione della data) della ricezione del rendiconto. Ciò a dire che all'Ufficio di presidenza non era demandato alcun controllo o verifica; o alcun obbligo circa l'esame del rendiconto, in quanto la ("previa") verifica della stessa era assegnata alla più volte nominata Commissione "ad hoc" istituita dalla legge regionale di settore.

Ed ancora – prosegue l'appellante - , la "presa d'atto" era atto amministrativo non provvedimento, privo di margini di apprezzamento e discrezionalità; non costituiva manifestazione di giudizio : era in effetti una mera "attestazione", che peraltro secondo l'ordine procedimentale corretto doveva intervenire successivamente alla menzionata verifica.

Dunque, prima della data del 14.12.2011 – data della verifica da parte della Commissione – la Regione o il Consiglio non avevano alcuna possibilità di una conoscenza "certificata" dell'esistenza della documentazione probatoria a corredo delle spese dei gruppi, della correttezza dei conteggi e dell'esatta misura dell'avanzo o disavanzo rispetto ai finanziamenti pubblici erogati.

**4.** Con un ulteriore motivo di doglianza, l'appellante aggiunge che *"solo a seguito delle indagini affidate dalla Procura contabile alla Guardia di Finanza è stata possibile la conoscenza obiettiva dei danni"*.

Ed infatti, la Guardia di Finanza, potendo controllare l'inerenza delle spese del Gruppo alle attività istituzionali (a differenza di quanto legalmente poteva fare la Commissione – cfr. L.R. 33 del 6 agosto 2009 – e pur partendo dai dati contabili da questa accertati) ha potuto scoprire condotte non rilevate e non rilevabili dalla Commissione.

Ne consegue – secondo l'appellante – che nel caso in esame il "dies a quo" per il decorso della prescrizione del diritto azionato può essere più rigorosamente ancorato alla data della ricezione da parte della Procura contabile della segnalazione di polizia erariale del 5 novembre 2015. Concludendo, il Procuratore regionale appellante chiede, previo annullamento della sentenza gravata, che la Sezione d'appello adita dichiari la tempestività della pretesa azionata dalla Procura contabile territoriale, in quanto il "dies a quo" della prescrizione decorre(va) dalla segnalazione della polizia erariale (5 novembre 2011) o, in via alternativa, dal giorno della verifica della Commissione rendiconto, avvenuta il 14 dicembre 2011.

Per l'effetto, chiede rimettersi gli atti al Giudice di prime cure per la prosecuzione del giudizio di merito.

**5.** L'appellato signor Vasconi si è costituito in giudizio con comparsa depositata l'11 luglio 2019.

La difesa del Vasconi, richiamando alcuni precedenti delle sezioni di appello di questa Corte, ritiene corretta la decisione gravata, soffermandosi in particolare sugli effetti della presentazione del rendiconto, dalla quale discenderebbe- come argomentato dal primo Giudice – la conoscibilità oggettiva dei fatti causativi di danno.

Chiede, in conclusione, rigettarsi l'appello del Procuratore regionale, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.

All'odierna udienza, le parti hanno confermato le rispettive conclusioni scritte. In particolare, il rappresentante del Procuratore generale, nell'insistere sulla fondatezza della tesi del P.R appellante, ha sottolineato il rilievo della verifica della Commissione anche in punto della stessa esistenza del danno, posto che in caso di disavanzo – che sarebbe compito della medesima Commissione accertare – verrebbe meno lo stesso danno per quelle eventuali somme, ancorché illecitamente spese, che restino nell'ambito del disavanzo, atteso che comunque le stesse non sarebbero rimborsabili.

Esauritasi la discussione la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

**6.** Il Giudice dell'appello è chiamato a decidere se l'azione risarcitoria proposta a suo tempo dalla Procura regionale nei confronti degli attuali appellati sia stata tempestiva, come sostenuto dal Procuratore regionale appellante; ovvero, secondo le argomentazioni del primo Giudice, sia stata esercitata quando era già decorso il termine quinquennale di prescrizione.

La questione si concentra dunque sul "dies a quo", cioè sul termine di decorrenza della prescrizione.

Secondo il primo Giudice esso decorrerebbe dal momento della conoscibilità oggettiva dei fatti dannosi, che viene individuato nella data della "presa d'atto" della presentazione del rendiconto delle spese del Gruppo consiliare regionale cui appartenevano gli attuali appellati. Infatti, da quella data, usando l'ordinaria diligenza, la produzione del danno era oggettivamente percepibile e conoscibile da parte dell'Amministrazione danneggiata. La contraria tesi, nella quale si sostanzia l'appello, si impernia – con riferimento al caso concreto - sulla conoscibilità effettiva, piuttosto che su quella oggettiva, posto che solo a seguito del controllo svolto da una Commissione all'uopo preposta o all'esito delle verifiche svolte dalla Guardia di finanza sono divenuti "conoscibili" i fatti dannosi contestati.

Il "thema decidendum" dell'appello è quindi la individuazione della decorrenza del termine prescrizione.

**7.** Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato, nei termini di seguito esposti.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 20/1994 e succ. modif. " *Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*". La detta disciplina consolidava l'indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza SS.RR. n.743/1992, ribadendo il principio della decorrenza della prescrizione dalla conoscibilità obiettiva del danno, restando salvo il principio della conoscenza effettiva solo in caso di occultamento doloso.

Il recente Codice di giustizia contabile ha posto limiti alla possibilità di reiterate interruzioni dei termini di prescrizione dell'azione risarcitoria erariale (art. 66 c.g.c), ma non ha apportato modifiche ai principi

generali dell'istituto. La Corte dei conti, da parte sua, in questi anni - in relazione alla varietà delle fattispecie dannose portate alla sua cognizione - ha elaborato una copiosa giurisprudenza in merito al termine iniziale di decorrenza della prescrizione e al concetto del "fatto dannoso" suscettibile di far decorrere la prescrizione.

Infatti, il carattere ordinariamente non tipizzato dell'illecito dannoso ha imposto al Giudice contabile, nel declinare la regola generale ex art. 2935 c.c. (che è ovviamente applicabile anche alla prescrizione dell'azione risarcitoria erariale), importanti sforzi interpretativi per individuare nel "fatto dannoso" - che è costituito dal binomio "condotta/danno" - sia il momento dell'effettivo verificarsi del danno, che può essere temporalmente distinto dalla condotta dannosa, sia il momento di esordio della prescrizione dell'azione risarcitoria erariale, che può fisiologicamente non coincidere con la verifica materiale del pregiudizio patrimoniale laddove al soggetto danneggiato sia impedita, per dolo o per una causa legale, la stessa conoscibilità del danno.

Quanto al termine iniziale della prescrizione, la giurisprudenza della Corte, come si è detto, da tempo ha condiviso gli arresti della Cassazione, che hanno individuato nella percepibilità e "conoscibilità obiettiva" del danno da parte del danneggiato il "dies a quo" della prescrizione, mentre hanno fatto riferimento, per individuare tale decorrenza, al momento della "conoscenza" effettiva del danno nei casi in cui cause giuridiche ne abbiano impedito la conoscibilità obiettiva.

Giova precisare che, secondo la Cassazione, fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (nei termini, *Cassazione civile sez. III 06 ottobre 2014 n. 21026*).

Ciò premesso, il Collegio rileva che in astratto le argomentazioni e i principi enunciati nella impugnata sentenza in tema di esordio della prescrizione sono corretti e in linea con la giurisprudenza corrente.

Nel concreto, però, il primo Giudice non sembra che abbia valutato e valorizzato adeguatamente né l'effettivo esplicarsi dell'attività di rendicontazione e successiva verifica delle spese dei Gruppi consiliari, né quella che può definirsi una causa legale di impedimento della conoscibilità oggettiva dei connessi fatti dannosi.

Valga il vero.

In primo luogo va chiarito che le ipotesi di danno contestate agli appellati dalla Procura regionale erano relative all'effettuazione di spese "non inerenti", cioè estranee alla causa del contributo pubblico. Si trattava, all'esito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, di spese che non rientravano tra

quelle inerenti, cioè conformi alla causa della loro imputabilità al bilancio regionale : spese , per tale ragione, costituenti danno ingiusto.

La “conoscibilità” di tale danno era naturalmente legata alla “esteriorizzazione” e conseguente “percepibilità” del danno medesimo da parte del danneggiato, secondo canoni di ordinaria diligenza, che nel caso in esame si traducevano, secondo quanto previsto dalla L.R. 38/90 e succ. modif. e nei limiti posti dalla medesima normativa, nell’esercizio delle verifiche demandate alla Commissione.

8. E’ opportuna, a questo punto, una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Le modalità e i tempi di erogazione e di rendicontazione dei contributi per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari sono stabiliti dagli articoli 3, 4, e 4 bis della legge regionale Liguria n. 38 del 1990, nel testo applicabile ai fatti di causa siccome consumati nel 2010.

In base alla normativa sopra richiamata, all’inizio di ogni anno finanziario l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce l’importo spettante a ciascun Gruppo per le spese di funzionamento relativo all’anno di riferimento e lo eroga in rate anticipate (art. 3).

Il Gruppo consiliare in tal modo spende i contributi nell’anno di riferimento e entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 4 bis, comma 1), il Presidente del Gruppo consiliare, una volta che il rendiconto delle spese sia stato approvato dal Gruppo, lo firma e lo presenta all’Ufficio di presidenza (art. 4 bis, comma 2).

Il rendiconto del Gruppo (approvato e firmato dal Presidente) viene così sottoposto all’esame della c.d. Commissione rendiconto che *“attesta l’esistenza di documentazione relativa alle spese e la corrispondenza dei relativi importi con le risultanze del rendiconto”* (art. 4 bis, comma 5).

Compiuta tale verifica, l’Ufficio di presidenza prende atto del rendiconto che, successivamente, viene allegato al Rendiconto del Consiglio regionale che, a sua volta, viene allegato al Rendiconto della Regione Liguria (art. 4 bis, comma 3).

Quanto alle funzioni di verifica della c.d. Commissione rendiconto, l’art. 4 bis, al comma 5, prevedeva, nell’originaria formulazione, che la Commissione *“attesta l’esistenza di documentazione probatoria in merito all’ammontare delle spese di funzionamento e delle spese di personale, verificando altresì le indicazioni di cui all’art. 4”*, verificando quindi, tra l’altro, che le spese fossero destinate al funzionamento del Gruppo, ossia all’acquisto di libri e riviste; allo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi o comunque connesse all’attività dei Consiglieri regionali; alle spese per eventuali consulenze; alle spese per il personale del Gruppo; alle spese di rappresentanza ed a quelle collegate allo svolgimento del mandato popolare.

La L.R. n. 33 del 2009 ha però soppresso l’inciso *“verificando altresì le indicazioni di cui all’art. 4”* dell’art. 4 bis, comma 5: in tal modo la Commissione - al momento dei fatti di causa – non poteva che limitarsi a

verificare esclusivamente l'esistenza della documentazione relativa alle spese e la corrispondenza dei relativi importi con le risultanze del rendiconto.

Da ciò si ricava l'esistenza, nel procedimento di verifica dei rendiconti del Gruppi consiliari regionali, di una causa legale di impedimento, o comunque di esclusione, della oggettiva conoscibilità dei fatti dannosi.

Ciò è vero sia con riferimento al momento della c.d. "presa d'atto" – che doveva seguire e non precedere la verifica demandata alla Commissione rendiconto - ; sia con riferimento al momento dell'avvenuta "verifica".

Naturalmente, l'argomento che precede postula che il "fatto dannoso" non fosse costituito (ma non lo era!) dall'assenza di documentazione probatoria di una spesa comunque rientrante tra quelle previste, né dall'eccedenza della spesa rispetto allo stanziamento.

In quel caso, ove il danno non avesse riguardato l'inerenza della spesa, non avrebbe operato la causa di esclusione legale della conoscibilità obiettiva del danno e conseguentemente il "dies a quo" della prescrizione sarebbe stato il momento della verifica del rendiconto da parte della Commissione.

In ogni caso, comunque, la c.d. "presa d'atto" dell'Ufficio di presidenza, avuto riguardo alla normativa che espressamente prescriveva che il controllo fosse attuato da una Commissione all'uopo costituita (la c.d. "Commissione rendiconto") non poteva integrare, diversamente da quanto opinato dal primo Giudice, il momento iniziale della prescrizione, atteso che secondo la peculiare normativa regionale il momento della "conoscibilità" era legalmente coincidente con l'attività di controllo svolta dalla Commissione.

Il Collegio è consapevole che di norma il deposito del rendiconto coincide con il momento di conoscibilità obiettiva da parte dell'amministrazione del danno alla stessa arrecato, in quanto - ordinariamente - col deposito l'amministrazione ha la possibilità di valutare – sul piano quantitativo e qualitativo – sia l'importo della spesa sia la sua corretta destinazione. In tal senso, infatti, si è orientata la giurisprudenza contabile in materia (cfr., p. es., Sez. II, nn. 592 e 749 del 2018 nonché nn. 90 e 190 del 2019; Sez. III n. 19 del 2019). Tuttavia, la normativa della Regione Liguria, prevedendo un controllo specificamente devoluto alla c.d. Commissione rendiconto, non ha dato rilievo, ai fini che qui interessano, al momento del deposito del rendiconto, di conseguenza spostando "in avanti" il termine iniziale della prescrizione e cioè all'esito del detto controllo.

Nel caso in esame, tuttavia, nel quale si controverte del danno rappresentato da spese non inerenti all'attività di un Gruppo consiliare, in realtà il deposito del rendiconto - attese le descritte modifiche normative dell'art. 4 bis - ha messo in condizioni l'amministrazione, e per essa la Commissione rendiconto, di verificare unicamente *"l'esistenza della documentazione relativa alle spese e la corrispondenza dei relativi importi con le risultanze del rendiconto"*, ma non l'inerenza delle spese al funzionamento del gruppo consiliare, ossia proprio l'*ubi consistam* del giudizio di responsabilità.

L'esame del dato normativo di riferimento consegna, quindi, con chiarezza – a parere del Collegio – un tratto distintivo e peculiare della legislazione della regione Liguria nella quale la valutazione circa la rispondenza delle spese rendicontate a quelle per oggetto ammesse quali spese di funzionamento dei gruppi consiliari ex art. 4 della l.r. n. 38 del 1990, e quindi il riscontro di c.d. inerenza della spesa, era stata normativamente esclusa con l'abrogazione dell'inciso "*verificando altresì le indicazioni di cui all'art. 4*" dell'art. 4 bis, comma 5 della l.r. n. 33 del 2009.

Così operando, il legislatore ligure ha escluso espressamente la valutazione d'inerenza della spesa, creando un impedimento legale alla conoscibilità da parte della Regione della non inerenza e, quindi, dell'ingiustizia delle spese e, in definitiva, dell'esistenza del danno.

Concludendo sul punto, quindi, il Collegio ritiene che, in ragione del particolare atteggiarsi dei fatti di causa e della speciale disciplina giuridica delle spese dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale della Liguria, il deposito del conto delle spese del Gruppo non sia idoneo a far esordire la prescrizione in quanto il sistema di rendicontazione, come visto, escludeva positivamente la possibilità di valutare l'inerenza delle spese, realtà che ha impedito l'esteriorizzazione del danno erariale, precludendo alla Regione la conoscibilità dell'esistenza e, soprattutto, dell'ingiustizia del medesimo.

**9.** Per tutte le ragioni sopra esposte non possono accogliersi le argomentazioni che il primo Giudice ha posto a fondamento della dichiarata prescrizione (del diritto al risarcimento) del danno erariale: il deposito del rendiconto o la presa d'atto dello stesso non poteva integrare il momento di avvio del decorso del termine prescrizione.

Nel caso di specie la prescrizione non poteva poi neppure decorrere dal momento del controllo svolto dalla Commissione rendiconto, per l'esistenza di una causa legale (modifica introdotta con L.R. n.33/09) che impediva, come detto, il controllo sul rispetto del principio di inerenza.

Nè appare accettabile la tesi per cui la decorrenza della prescrizione deve legarsi alla ricezione da parte della Procura contabile della segnalazione di polizia erariale del 5 novembre 2015. E' appena il caso di osservare, in proposito, che una tale soluzione non solo implicherebbe l'avvio della prescrizione del diritto di credito erariale ben oltre l'apertura dello stesso fascicolo istruttorio (2013), ma riverbererebbe sui presunti responsabili la tempistica dell'istruttoria; in una situazione, peraltro, nel quale era oggettivamente escluso l'occultamento del danno.

Ritiene il Collegio che debba essere valorizzata, ai fini che in questa sede interessano, la "comunicazione" prot. 771/13 Ris. della Procura della Repubblica alla Procura contabile, nel quadro di quanto previsto da un protocollo di collaborazione tra i due uffici del pubblico ministero. Di tale comunicazione dà conto il Procuratore regionale nel proprio atto di citazione in giudizio.

Nella comunicazione, datata 11 gennaio 2013 (e assunta al protocollo della Corte dei conti – Procura regionale - il successivo 13 marzo 2013) il Procuratore della Repubblica dava conto dell'esistenza di due procedimenti relativi all'impiego dei fondi regionali da parte dei diversi Gruppi politici presenti in Consiglio

regionale e dei singoli consiglieri. La comunicazione – che integrava la conoscibilità da parte della Procura contabile – titolare dell'azione risarcitoria erariale - di un possibile illecito dannoso - dava luogo il 25 marzo 2013 all'apertura del fascicolo istruttorio e all'avvio contestuale delle attività di indagini delegate alla Guardia di finanza.

E' ragionevole, ed è conforme ai menzionati arresti della giurisprudenza in tema di decorrenza della prescrizione, individuare nel caso in esame il "dies a quo" del decorso del termine prescrizione nel momento in cui la Procura regionale, avendo avuto contezza di indagini penali afferenti all'impiego dei fondi regionali destinati ai Gruppi consiliari e ravvisando una possibile fattispecie dannosa, ha aperto un fascicolo istruttorio, avviando attività di indagine delegate alla Guardia di Finanza.

In conclusione, il Collegio è dell'opinione che nella fattispecie in esame la prescrizione sia decorsa a far tempo dall'11 gennaio 2013. Ne consegue la tempestività dell'atto di citazione formulato nei confronti degli odierni appellati.

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione III giurisdizionale centrale d'appello

Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,  
definitivamente pronunciando

sull'appello iscritto al numero 53294 del registro di segreteria, proposto dal Procuratore regionale della Corte dei conti per la Liguria per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 309/2017 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, depositata il 22.12.2017:

- accoglie l'appello e per l'effetto: annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria, per la prosecuzione del giudizio di merito.

- spese al definitivo.

Così deciso in Roma, alle camere di consiglio del 18 settembre e del 23 ottobre 2019.

IL PRESIDENTE (ed estensore)

F.to Angelo Canale

Depositata in Segreteria il giorno 28/10/2019

Il Dirigente F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella

